




CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ROMA — VIA TOSCANA — ROMA



Roma, 1° Marzo 1921.

PROTOCOLLO N. 894

1 - 2

Ai Signori Presidenti dei Comitati, Sottocomitati e Delegati della Croce Rossa Italiana.

Il « Comitato Nazionale per la raccolta ed utilizzazione dei rifiuti d'archivio » che durante la guerra, mercè l'opera indefessa e volenterosa di benemeriti animatori, così largo contributo economico apportò alla nostra Istituzione, si sciolse per deliberazione sua del 15 Dicembre 1919; e la relativa gestione, dal 4 Gennaio u. s., fa parte integrale di questo Comitato Centrale con la denominazione: "Azienda Autonoma Rifiuti d'Archivio". Un disegno di legge, che allego alla presente, già approvato dal Senato nella seduta del 20 Dicembre 1920, e che sarà al più presto sottoposto all'approvazione della Camera dei Deputati, regola la continuità della concessione dei Rifiuti d'Archivio alla Croce Rossa Italiana.

A presiedere l'Azienda Autonoma, ho delegato l'On. Comm. Amedeo Sandrini, Deputato al Parlamento, che fu già fervido Presidente del Comitato Nazionale Rifiuti d'Archivio.

Io non dubito che, data l'attività ed il valore dei suoi dirigenti e collaboratori, alcuni dei quali appartennero al disciolto Comitato, la nuova Azienda saprà raccogliere ancora un largo contributo per le nostre opere di assistenza sanitaria ed igienica.

La Croce Rossa Italiana molto spera da questo gruppo di volenterosi che, dopo un breve periodo di sosta necessario per riorganizzarsi e per studiare i più opportuni messi di ripresa della propaganda, riattivano i rapporti con le numerose organizzazioni del Regno che possono contribuire con i loro rifiuti d'archivio. Ma occorre che, l'Azienda, in ogni nostro Ufficio ed in ogni nostro Comitato, trovi alleati e sostenitori, i quali le siano prodighi degli aiuti materiali e morali necessari alla continuazione ed allo svolgimento delle sue iniziative. E a questa cooperazione invito cordialmente i Comitati, i Sottocomitati e le Delegazioni della Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

Giovanni Ciraolo

Disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 20 Dicembre 1920

Art. 1.

Per la durata di anni cinque dalla data di cessazione dello stato di guerra, tutte le carte delle amministrazioni dello Stato, delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione sia agli effetti amministrativi sia per scopo di studio, saranno cedute senza corrispettivo alla Croce Rossa Italiana.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce Rossa i mobili ed altri materiali divenuti assolutamente inserivibili e depositati nei magazzini degli economati.

Art. 3.

La cessione delle carte d'archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'art. 69 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, fatta eccezione per gli stampati di ogni genere fuori uso, la cui eliminazione sarà disposta, senza alcuna di tali formalità dai capi degli uffici, che dovranno darne avviso al Ministero dal quale dipendono.

Qualora per speciali ragioni il Ministero dell'interno creda opportuno di preserverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa.

Art. 4.

E' data facoltà ai Ministri dell'interno e dei tesoro, secondo la rispettiva competenza, di preservare le altre norme da osservarsi per l'esecuzione della presente legge.